



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Def. 45/19

Reg. 7/20

Sent. 11/20

### TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente), Avv. Francesco de BEAUMONT (componente), Avv. Cristina MORI (componente), Avv. Giuseppe VIOLANTE (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, dott. Francesco PANTANO, ha adottato la seguente decisione.

#### FATTO

Con provvedimento del 27 febbraio, la Procura federale deferiva a questo Tribunale i licenziati Scuderia Gorizia Corse (licenza scuderia n.68568 in persona del legale rappresentante Gianluca Fioriti); Giovanni Franzoni (licenza dirigente n. 225043 e di ufficiale di gara n.32532) e Silvano Grendene (licenza di conduttore n.236342) per violazione degli articoli 7 e 8.1 con riferimento all'articolo 48 RSN quanto alle condotte assunte dai primi due licenziati e degli articoli 7. 8.1 e 83 RNS con riferimento alla condotta del licenziato Grendene; chiedeva altresì l'applicazione delle seguenti sanzioni "a scuderia Gorizia Corse l'ammenda di € 500,00 (cinquecento); a Giovanni Franzoni la sospensione delle licenze per mesi tre; a Silvano Grendene la sospensione delle licenze per mesi due"

La Procura avviava il procedimento a seguito della e mail trasmessa alla procura federale in data 27 novembre 2019 dal licenziato Francesco Maggiolino con cui si segnalava che la Scuderia Gorizia Corse ADS aveva costantemente



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

pubblicizzato manifestazioni non autorizzate dalla Federazione sportiva e che il delegato provinciale di Gorizia non era intervenuto per porre fine alla illecita condotta della suddetta Scuderia di cui, peraltro, era socio fondatore.

Dalle indagini emergeva, altresì, che il licenziato Silvano Grandene aveva preso parte ad una delle manifestazioni non autorizzate da ACI e, segnatamente, alla gara denominata Formula driver a San Vito del Tagliamento.

All'udienza dibattimentale del 17 settembre 2020 la Procura si riportava all'atto di deferimento.

Compariva in videoconferenza il licenziato Silvano Grendene il quale affermava di ignorare la norma regolamentare che estende lo status di licenziato al quinquennio seguente la cessazione della licenza ed invocava la propria buona fede.

Sentito il deferito, la procura modificava la originaria richiesta di condanna formulata nell'atto di deferimento e chiedeva applicarsi la sanzione della ammenda di euro 500 in luogo della sospensione della licenza.

## DIRITTO

La documentazione acquisita agli atti del procedimento offre la prova univoca dei fatti oggetto di contestazione.

In particolare è dimostrato che la Scuderia Gorizia Corse ha pubblicato sul proprio sito alcune notizie relative a competizioni sportive non autorizzate dalla federazione.

Degna di nota è la circostanza che negli articoli posti al vaglio di questo Tribunale, la stessa ASD puntualizza che la manifestazione Formula Driver è un evento "valido per Trofei Uisp Italia" con ciò escludendo in radice che la Scuderia deferita non fosse al corrente del ruolo attivo assunto dalla suddetta UISP nella competizione in esame.



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Dette pubblicazioni consentono, altresì, di escludere che la gara oggetto di contestazione possa inquadrarsi nell'alveo delle manifestazioni amatoriali.

Ricorre, invero, sistematicamente in ogni articolo pubblicato dalla Scuderia Gorizia Corse, il riferimento a categorie, punti e classificazioni di coloro che hanno preso parte alle diverse edizioni del trofeo.

Sicchè deve ritenersi priva di fondamento la tesi sostenuta da tutti gli incolpati per i quali gli eventi sportivi esaminati da codesto Tribunale possano qualificarsi attività ludico ricreative.

Nè la circostanza che la Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) sia per statuto legittimata alla organizzazione di manifestazioni di natura amatoriale costituisce una esimente della contestata responsabilità disciplinare.

Sta di fatto che gli ciascuno degli incolpati, in ragione del ruolo, della funzione e prestazione, si è sottratto al dovere di lealtà e correttezza codificato nell'articolo 8.1 riferito all'articolo 48 RSN per le condotte della Scuderia Corse e del licenziato Franzoni e riferito all'articolo 83 RSN per la condotta del licenziato Silvano Grandene.

Le manifestazioni sportive non organizzate dalla federazione sono vietate dall'ordinamento; sicchè ogni forma di promozione ovvero l'omesso controllo da parte di chi debba vigilare sul rispetto delle norme regolamentari sopra richiamate e, infine, la partecipazione a tali eventi, rilevano sotto il profilo disciplinare e meritano di essere sanzionati

P.T.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Scuderia Corse Gorizia (lic. n. 68568), sig. Giovanni Franzoni, fiduciario provinciale (lic. dirigente n. 225043 e lic. u.g. n. 32532) e sig. Silvano Grendene (lic. cond. 236342) responsabili delle violazioni loro ascritte e applica a:



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Scuderia Corse Gorizia (lic. n. 68568) la sanzione dell'ammenda di euro 500 :  
Giovanni Franzoni, fiduciario provinciale (lic. dirigente n. 225043 e lic. u.g. n.  
32532) sospensione delle licenze per mesi 3 (tre);

Silvano Grendene (lic. cond. 236342) la sanzione dell'ammenda di euro 260,  
con sospensione condizionale della pena.

Roma, 17 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Pres. Salvatore Giacchetti

IL COMPONENTE relatore  
Avv. Giuseppe Violante